PIANO REGOLATORE EDILIZIO DELLA ZONA CENTRALE DELLA CITTA' DI VARESE E DEL REGOLAMENTO TECNICO PER LA SUA ATTUAZIONE

Art. 5 (Regolamento per l'attuazione del piano regolatore edilizio)

Ogni lotto compreso nel piano dovra' costituire una sola unita' architettonica. Quelli suscettibili di frazionamenti in elementi, agli effetti di distribuzione interna e di proprieta' non potranno di regola avere una fronte minore di metri lineari 20 lungo strada per ciascun elemento.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

DI CROLLALANZA.

Versione in vigore dal 8 giugno 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano regolatore edilizio della zona centrale della citta' di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione
Estremi	Legge 6 aprile 1933, n. 466
Partizione	Regolamento per l'attuazione del piano regolatore edilizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-regolatore-edilizio-della-zona-centrale-della-citta-di-varese-e/regolamento-per-l-attuazione-del-piano-regolatore-edilizio-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it